



51489-19

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE

Composta da:

MARIASTEFANIA DI TOMASSI	- Presidente -	Sent. n. sez. 1200/2019
GIUSEPPE SANTALUCIA	- Relatore -	UP - 29/11/2019
FRANCESCO CENTOFANTI		R.G.N. 29434/2018
RAFFAELLO MAGI		
ANTONIO CAIRO		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sui ricorsi proposti da:

ALBANESE RAFFAELE nato a FABRIZIA il 12/01/1944

NESCI ANTONIO nato a FABRIZIA il 22/03/1949

avverso la sentenza del 23/11/2017 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SANTALUCIA;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIANLUIGI PRATOLA

che ha concluso chiedendo

Il PG conclude chiedendo il rigetto dei ricorsi.

udito il difensore

E' presente l'avvocato VECCHIO GIOVANNI SISTO del foro di VIBO VALENTIA in difesa di:

ALBANESE RAFFAELE che conclude chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso e in subordine la rimessione della questione alle Sezioni Unite.

E' presente l'avvocato GENOVESE EMANUELE MARIA del foro di REGGIO CALABRIA in difesa di:

NESCI ANTONIO che conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso e l'annullamento della sentenza impugnata



Ritenuto in fatto

1. La Corte di appello di Reggio Calabria, esclusa la circostanza aggravante di cui agli articoli 3 e 4 l. n. 146 del 2006, ha nel resto confermato la sentenza con cui il Giudice per le indagini preliminari presso il locale Tribunale, all'esito del giudizio abbreviato, ha condannato Raffaele Albanese e Antonio Nesci per il delitto di partecipazione all'associazione di tipo mafioso denominata 'ndrangheta e specificamente all'articolazione svizzera dell'organizzazione, in particolare alla società di 'ndrangheta di *Frauenfeld* dipendente dalla "casa madre" della "locale di Fabrizia", reato commesso in provincia di Reggio Calabria e in altre zone del territorio nazionale ed estero in epoca antecedente all'anno 2008 e sino alla data odierna.

1.1. In riferimento ad Antonio Nesci è stata accertata la carica di "mastro disponente" e quindi la titolarità del compito di impartire disposizioni, irrogare sanzioni agli associati e decidere e partecipare ai riti di affiliazione, curando i rapporti con le altre articolazioni dell'associazione e dirimendo contrasti interni ed esterni alla locale di appartenenza; in riguardo a Raffaele Albanese è stata accertata la carica di "capo società" e prima di "mastro di buon ordine", e quindi la titolarità del compito di assicurare le comunicazioni tra gli associati e di prendere parte alle riunioni, nonché di garantire l'esecuzione delle direttive.

1.2. La Corte di appello ha quindi rideterminato la pena, irrogando a Antonio Nesci quella di dieci anni di reclusione e a Raffaele Albanese quella di otto anni di reclusione, riconosciuta la sussistenza dell'aggravante dell'essere l'associazione amata.

2. È stato accertato, sulla base del materiale intercettativo in atti, che nel territorio svizzero di *Frauenfeld* si costituì una locale di 'ndrangheta in stretto raccordo con la casa madre di Fabrizia, ovvero con la 'ndrina ivi stanziata e guidata da Giuseppe Antonio Primerano, a sua volta subordinata a Domenico Oppedisano, vertice del "crimine".

2.1. È stato ricordato il carattere unitario della 'ndrangheta e l'assunto secondo cui ogni locale è solo una articolazione della più ampia associazione mafiosa denominata 'ndrangheta, operante in Italia e in altri Stati, tra cui appunto la Svizzera, secondo quanto ormai definitivamente accertato con sentenze divenute irrevocabili in altri procedimenti; si è quindi dato atto che dai risultati delle operazioni di intercettazione disposte nel presente procedimento è emerso il collegamento tra le locali di *Frauenfeld* e quella di *Singen*, quest'ultima sita nel confinante territorio tedesco, con il corpo centrale dell'organizzazione. Quando, negli anni 2009/2010, sorse un contrasto tra le due locali per le mire



espansionistiche della locale di *Frauenfeld*, i responsabili, ossia Bruno Nesci della locale di *Singen*, e Antonio Nesci della locale di *Frauenfeld*, si rivolsero per la soluzione dello scontro alle superiori autorità residenti in Calabria e in specie a Domenico Oppedisano.

2.2. La locale di *Frauenfeld* è operativa da decenni, è dotata di ruoli, cariche e gradi analoghi a quelli emersi dagli atti di altri procedimenti (operazione Crimine) e si riunisce con le stesse modalità, formule e rituali di quelli delle locali site in Calabria. Essa è collegata alla cosca insediata nel paese di origine, Fabrizia, come si desume dall'accertato episodio della raccolta di denaro organizzata in favore di Giuseppe Antonio Primerano, capo della locale di Fabrizia, quando questi ebbe difficoltà economiche. Dai risultati intercettativi si ricava che Antonio Nesci e Raffaele Albanese fanno parte della componente più autorevole ed influente della cosca, il primo con ruolo apicale e il secondo con una posizione di indiscussa autorevolezza.

3. Per la Corte territoriale l'assenza di elementi di prova in ordine alla commissione, da parte dei due imputati, di attività criminali nel territorio della locale di appartenenza, di condotte di intimidazione o, comunque, produttrici di assoggettamento ed omertà non significa che i comportamenti accertati siano stati espressione di mera millanteria. Ne è dimostrazione la vicenda relativa alla richiesta rivolta ad Antonio Nesci dal titolare di una impresa di autolinee tra la Calabria e la Svizzera perché intercedesse presso il titolare di altra impresa concorrente al fine di convincerlo ad allineare i prezzi a quelli da lui praticati in modo che lui non perdesse di quote di mercato.

L'episodio dimostra che la cellula svizzera era percepita nella collettività come soggetto di potenza criminale e che Antonio Nesci era persona capace di convincere, meglio: costringere, gli imprenditori a deviare dalle regole del libero mercato, tipico esempio di condizionamento mafioso.

4. La Corte di appello ha quindi affermato, richiamando alcuni precedenti di legittimità, che in presenza di univoci elementi dimostrativi di un collegamento organico e funzionale con la casa madre, la cellula o aggregato associativo dislocato in altro territorio deve ritenersi promanazione dell'originaria struttura criminale, di cui ripete i tratti distintivi, compresa la forza intimidatrice del vincolo e la capacità di condizionamento mafioso. Non è allora necessario, per l'integrazione del reato, che la forza intimidatrice si sia manifestata nel contesto ambientale di radicamento della cellula.

5. Infine ha attestato la natura armata dell'associazione di Frauenfeld, non solo per l'inserimento nella 'ndrangheta unitaria, quanto per la disponibilità, in capo a Nesci ed Albanese e agli associati a loro vicini, di un notevole arsenale, seppure detenuto in conformità alla normativa svizzera. Del resto, nell'episodio, prima ricordato, dello scontro tra Bruno e Antonio Nesci, entrambi erano muniti di pistola.

6. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso i difensori degli imputati.

7. Il difensore di Raffaele Albanese ha articolato due motivi.

7.1. Con il primo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione. Non è dubbio che, per la configurabilità del delitto di associazione di tipo mafioso, la necessaria capacità di intimidazione possa desumersi dal compimento di atti di intimidazione e di violenza oppure dalla generale percezione che la collettività abbia della capacità criminale dell'associazione. Ed è altrettanto certo che, in entrambi i casi, la forza intimidatrice debba concretamente manifestarsi. Non sono allora accettabili gli esiti a cui è pervenuta la sentenza impugnata che, non richiedendo alcun grado di percezione esterna dell'uso del metodo mafioso, aderisce alla tesi della rilevanza della mera potenzialità mafiosa e quindi della sufficienza di una capacità di intimidazione soltanto potenziale, dando rilievo a un pericolo per l'ordine pubblico soltanto potenziale.

La norma incriminatrice richiede invece che la forza di intimidazione derivante dal vincolo associativo sia attuale, effettiva e obiettivamente riscontrabile. Nel momento in cui si ritiene configurabile il delitto anche in difetto dell'esteriorizzazione della forza intimidatrice, reputando sufficiente il collegamento con la struttura "madre" del sodalizio di riferimento e la ripetizione del modulo organizzativo di quest'ultima, ci si pone al di fuori dell'ambito applicativo della norma.

7.2. Con il secondo motivo ha dedotto vizio ~~X~~ di violazione di legge e difetto di motivazione per il diniego delle attenuanti generiche, dato che la Corte territoriale non si è confrontata con gli specifici rilievi contenuti nell'atto di appello e ha fatto erroneo affidamento sull'astratta gravità del reato, omettendo ogni doveroso controllo sulle modalità concrete di estrinsecazione della condotta.

8. Il difensore di Antonio Nesci ha articolato un unico motivo, con cui ha dedotto vizio di violazione di legge. La sentenza impugnata merita censura perché non è sufficiente, ai fini della configurazione del reato, che un aggregato di soggetti si riunisca, faccia riferimento a formule di affiliazione se non v'è alcun

elemento per poter affermare che sia impegnato nella realizzazione di un disegno criminoso. Non ha per nulla dimostrato che le locali poste nel territorio svizzero e in quello tedesco siano mai state percepite come associazioni criminali in quelle aree geografiche.

8.1. Il richiamo fatto in sentenza alla vicenda afferente alle autolinee per il trasporto dalla Calabria alla Svizzera è privo di rilievo perché non è indicato quale fosse l'interesse economico degli associati all'interno delle autolinee e perché è provato che non furono poste in essere condotte estorsive. Dalle intercettazioni si traggono elementi di mera suggestione.

8.2. Al ricorrente è addebitato, senza che vi sia alcuna prova desumibile dal materiale intercettativo, un ruolo di vertice all'interno del gruppo nonostante si sia affermato la dipendenza di quel gruppo dall'associazione avente sede in Fabrizia. Peraltro non v'è prova che si fosse mai recato in Calabria per incontrarsi con Primerano al fine di ricevere il consenso a consolidare la sua opera scissionista.

8.3. Quanto all'affermato carattere armato dell'associazione, la sentenza impugnata ha erroneamente valorizzato la detenzione lecita di armi, fatto che anzi dimostra come negli anni il ricorrente non sia mai stato considerato dalle autorità elvetiche come soggetto pericoloso. Ha poi errato nel ritenere la disponibilità di armi come prova della capacità di proiezione esterna dell'associazione, prova che, stando alla formulazione normativa, deve essere tratta *aliunde*. L'episodio della lite con Bruno Nesci, soggetto ritenuto legato alla società di *Singen*, non può essere ritenuto prova del compimento degli atti di violenza o minaccia di cui all'art. 416-*bis* cod. pen.

9. All'udienza del 15 marzo 2019 questa Corte ha emesso ordinanza - n. 15768 del 2019 - con cui ha rimesso la decisione dei ricorsi alle Sezioni unite per la necessità di comporre un contrasto emerso nella giurisprudenza di legittimità intorno al quesito se sia configurabile il delitto di associazione di tipo mafioso con riguardo ad un'articolazione periferica di un sodalizio mafioso, radicata in un'area territoriale diversa da quella di operatività dell'organizzazione madre, anche in difetto della esteriorizzazione, nel differente territorio di insediamento, della forza intimidatrice e della relativa condizione di assoggettamento e di omertà, qualora emerga la derivazione e il collegamento della nuova struttura territoriale con l'organizzazione e i rituali del sodalizio di riferimento.

9.1. Il Presidente aggiunto, con nota del 17-23 luglio 2019 ha restituito gli atti non apprezzando l'esistenza di un effettivo contrasto. Ha infatti rilevato che in giurisprudenza è consolidata l'affermazione che ai fini della sussistenza del reato "è necessaria una effettiva capacità intimidatrice del sodalizio..."; tale

capacità intimidatrice, quando vengono in rilievo articolazioni periferiche di organizzazioni mafiose tradizionali, può manifestarsi anche senza il ricorso a forme eclatanti, ma in ogni caso deve essere effettiva ed obiettivamente riscontrabile.

La nota appena riassunta ha richiamato in esordio quella con cui il 28 aprile 2015 il Primo Presidente restituì alla Seconda sezione penale gli atti dei procedimenti relativi ai giudizi cautelari nei confronti dei due ricorrenti, sollecitando una nuova valutazione circa l'effettiva sussistenza del rilevato contrasto giurisprudenziale già allora prospettato. Affermò in quella nota il Primo Presidente che non si coglieva nella giurisprudenza della Corte di cassazione il principio di diritto, indicato nelle due ordinanze di rimessione, per il quale il reato di cui all'art. 416-*bis* cod. pen., in relazione alle diramazioni territoriali di un'associazione di stampo mafioso, resta integrato senza necessità che esse esprimano una forza di intimidazione tale da indurre una condizione di assoggettamento e di omertà con riferimento alla specifica area territoriale in cui si sono venute a stabilire. E aggiunse che dall'esame della giurisprudenza emergeva piuttosto il principio della non necessità del riscontro dell'attuazione da parte dell'articolazione territoriale di concrete attività di intimidazione, potendo il risultato dell'assoggettamento e dell'omertà essere comunque conseguito spendendo e sfruttando il collegamento con la casa madre e la notoria forza intimidatrice della stessa.

10. Successivamente i difensori di Raffaele Albanese e Antonio Nesci hanno depositato memorie con cui hanno insistito nelle ragioni dei ricorsi.

Considerato in diritto

1. I ricorsi meritano accoglimento per le ragioni che di seguito si espongono.

2. L'esame della sentenza alla stregua dei motivi dei due ricorsi deve giovare preliminarmente di un'attenta considerazione dei contenuti dell'addebito.

L'imputazione, nel suo ampio svolgimento, consiste per entrambi i ricorrenti nell'essere stati partecipi di un'articolazione svizzera, la società di 'ndrangheta di *Frauenfeld*, e ciò nel contesto di una partecipazione all'associazione mafiosa denominata 'ndrangheta operante in Reggio Calabria, nel territorio nazionale ed estero. A ben leggere l'atto di accusa, la doppia partecipazione ivi richiamata, e cioè quella alla 'ndrangheta nel suo complesso e quella all'articolazione svizzera, si spiega ponendo la prima come premessa,



appunto, di contesto, per usare il termine ivi indicato, per l'ovvia ragione che la partecipazione ad un'articolazione territoriale di un'organizzazione non è logicamente possibile se non si premette l'esistenza di quest'ultima.

Si può dire allora che la partecipazione dei due imputati alla 'ndrangheta unitariamente intesa è, secondo l'imputazione, mediata dalla diretta partecipazione alla società di *Frauenfeld*, nel senso che il far parte di quest'ultima implica, proprio perché si tratta di un'articolazione, di una diramazione, l'essere partecipi del più ampio fenomeno associativo.

3. Il contenuto d'imputazione avrebbe potuto essere, per ipotesi logica, diverso, perché si sarebbe potuto descrivere una condotta di diretta partecipazione alla società madre, con sede in Reggio Calabria, per poi addebitare, in ragione di questo principale ruolo associativo, la condotta derivata di composizione dell'articolazione territoriale in Svizzera.

Se l'accusa fosse nei termini appena prima indicati, di una diretta partecipazione alla società madre, alla 'ndrangheta nel suo complesso, l'imputazione, avrebbe dovuto dare conto di un ruolo partecipativo dei due ricorrenti entro questo più ampio ambito associativo.

E, invece, nella indicazione dei ruoli l'imputazione si sofferma esclusivamente sul momento partecipativo relativo all'articolazione territoriale svizzera, e non dà conto alcuno di una collocazione funzionale entro il gruppo associativo principale e neanche nella cd. casa madre costituita dal locale di Fabrizia, con cui il gruppo di *Frauenfeld* sarebbe in rapporto di dipendenza.

Se ne deve dedurre che esclusivo oggetto di verifica entro l'ambito ricostruttivo segnato dalla sentenza impugnata e, in quanto da questa confermata, dalla sentenza di primo grado, debba essere l'esistenza della ipotizzata articolazione di *Frauenfeld* e dei connessi ruoli partecipativi ai due ricorrenti contestati.

4. La contestazione, però, indica come luogo di commissione del fatto associativo anche il territorio di Reggio Calabria. Ciò non significa che quanto appena precisato sul contenuto dell'imputazione debba essere rimeditato. L'individuazione di Reggio Calabria e dei territori limitrofi come luogo di (parziale) commissione del delitto non vuol dire che sia imputata anche e soprattutto una condotta partecipativa entro la struttura associativa per così dire principale e che quindi sia duplice la contestazione. Il riferimento anche al territorio dello Stato italiano serve a dar conto della sussistenza della giurisdizione italiana in forza della regola di cui all'art. 6, comma 2, cod. proc. pen., secondo quanto già precisato da questa Corte in sede di incidente cautelare



di questo stesso processo – Sez. II, n. 34279 del 14 luglio 2015, Albanese –. In ipotesi di accusa, infatti, la costituzione della locale di *Frauenfeld* fu infatti programmata in Italia e autorizzata dall'associazione-madre, aspetti questi che, però, non interferiscono con il profilo della concreta operatività dell'associazione che, solo, cristallizza il momento di perfezionamento del reato.

5. Entrambe le sentenze di merito hanno affermato l'esistenza di un rapporto di dipendenza tra la cellula svizzera di *Frauenfeld* e la cd. locale di Fabrizia, in forza del quale la prima non solo ha mutuato le peculiarità organizzative, in specie la ripartizione di cariche e gradi, della seconda, ma ha potuto anche giovare dello sfruttamento, seppure solo "inerziale", della forza di intimidazione ricollegabile alla cd. casa madre e così produrre le condizioni di assoggettamento richieste dalla norma incriminatrice (fl. 10). Siccome essa altro non è che un'articolazione di un fenomeno associativo unitario, può dirsi – questa la tesi del giudice di primo grado integralmente recepita in appello – che sia "portatrice dello stesso metodo mafioso costitutivo della casa madre" (fl. 11).

La sentenza impugnata ha semplificato l'impegno di motivazione con un corposo richiamo ai contenuti della sentenza – Sez. II, n. 29850 del 18 maggio 2017 – di questa Corte, alla cui impostazione interpretativa ha mostrato piena adesione, in punto di riconoscibilità degli elementi strutturali del reato di associazione di tipo mafioso in aggregati associativi che, dislocati al di fuori del territorio in cui storicamente il fenomeno mafioso si è delineato, e pur in assenza della commissione di reati-fine e di atti concreti di esternazione del cd. metodo mafioso, ripetano, in forza del collegamento con la cd. casa madre, moduli organizzativi propri di quest'ultima "attraverso tipici rituali di affiliazione e ripartizione dei ruoli, segretezza del vincolo, rapporti di comparaggio o comparatico fra gli adepti, rispetto del vincolo gerarchico, uso di un linguaggio criptico" (fl. 35).

Non ha trascurato di precisare come questo impianto argomentativo sia in parte difforme da quello che in questo stesso procedimento la Corte di cassazione ha utilizzato per annullare i provvedimenti di restrizione cautelare della libertà personale dei due ricorrenti, statuendo il principio per il quale il reato di associazione di tipo mafioso in tanto può dirsi integrato in quanto siano rilevabili elementi da cui desumere una capacità di intimidazione attuale, obiettiva ed effettivamente riscontrabile della consorteria operante nel territorio elvetico – Sez. II, n. 34278 del 14 luglio 2015, Nesci e Sez. II, n. 34279 del 14 luglio 2015, Albanese –.

Ma ha ritenuto che possa valere l'assunto, richiamato nelle due pronunce da ultimo richiamate, secondo cui la forza intimidatrice del gruppo può essere

desunta sia da circostanze obiettive che dimostrino la capacità dell'associazione di incutere timore sia dalla "generale percezione che la collettività abbia della efficienza del gruppo criminale che, per la sua fama negativa e per la capacità di lanciare avvertimenti, anche simbolici e indiretti, si sia accreditata come un centro di potere malavitoso temibile ed effettivo".

Ha quindi condiviso, alla luce di queste considerazioni, il principio espresso da Sez. 2, n. 24850 del 28/03/2017, Cataldo e altri, Rv. 270290, e cioè che "il reato di cui all'art. 416-*bis* cod. pen. è configurabile - con riferimento ad una nuova articolazione periferica (c.d. *locale*) di un sodalizio mafioso radicato nell'area tradizionale di competenza - anche in difetto della commissione di reati-fine e della esteriorizzazione della forza intimidatrice, qualora emerga il collegamento della nuova struttura territoriale con quella *madre* del sodalizio di riferimento, ed il modulo organizzativo (distinzione di ruoli, rituali di affiliazione, imposizione di rigide regole interne, sostegno ai sodali in carcere, ecc.) presenti i tratti distintivi del predetto sodalizio, lasciando concretamente presagire una già attuale pericolosità per l'ordine pubblico."

6. Occorre a questo punto fare chiarezza su un aspetto che non sembra essere stato compiutamente messo a fuoco. Il tema che ora viene in rilievo non ruota intorno all'interrogativo se la forza intimidatrice del vincolo associativo debba essere esplicita con espliciti atti di violenza e/o di minaccia o, piuttosto, possa concretizzarsi anche in comportamenti assai più equivoci, subdoli nella loro apparente formale correttezza ma altrettanto evocativi di una incisiva forza di intimidazione.

Quel di cui occorre occuparsi è invece se il reato di associazione di tipo mafioso possa dirsi esistente pur quando il gruppo non espliciti in alcun modo la forza intimidatrice che la norma incriminatrice richiama, arrendendosi sulla soglia della potenziale, ma non concretizzata, utilizzazione del patrimonio criminale di cui l'organizzazione da cui esso promana in termini di mera articolazione territoriale è dotata.

6.1. E ciò a fronte di un preciso elemento di fattispecie, descritto dalla norma incriminatrice come condizione della possibilità di definire mafiosa un'associazione, e cioè che i suoi componenti si avvalgano della forza di intimidazione, e che sembra relegare fuori dalla tipicità i casi in cui i componenti del gruppo abbiano soltanto la potenzialità di avvalimento di quella forza ma non la sperimentino in concreto.

Si è a tal proposito ricordato, con argomentazioni certo condivisibili, che la locuzione "si avvalgono" contenuta nella disposizione incriminatrice, allorché essa richiama la forza di intimidazione del vincolo associativo, deve indurre alla

rivisitazione critica dell'assunto che vorrebbe l'associazione di tipo mafioso un reato associativo per così dire puro, che viene ad essere nel momento in cui si costituisce un gruppo organizzato dotato di un programma criminoso da attuarsi con l'uso della forza intimidatrice del vincolo associativo e con lo sfruttamento delle condizioni di assoggettamento e di omertà che ne derivano, pur quando alcun effetto d'intimidazione sia in concreto prodotto – Sez. 6, n. 41772 del 13 giugno 2017, Vicidomini, Rv. 271102 –.

7. La tesi secondo cui il reato associativo di tipo mafioso si perfeziona, a determinate condizioni, pur senza l'esteriorizzazione del cd. metodo mafioso, è radicata da tempo nella giurisprudenza di legittimità. Valga ora il richiamo a Sez. 2, n. 4304 del 11/01/2012, Romeo, Rv. 252205, che ha stabilito che "il reato di associazione di tipo mafioso è configurabile anche in difetto della commissione di reati-fine, purché l'organizzazione sul territorio, la distinzione di ruoli, i rituali di affiliazione ed il livello organizzativo e programmatico raggiunto ne lascino concretamente presagire la prossima realizzazione".

Più di recente essa è stata ben esposta da Sez. V, n. 31666 del 3 marzo 2015, Bandiera ed altri, Rv. 264471, con argomentazioni poi ampiamente riprese da successive pronunce che hanno riproposto lo stesso schema interpretativo.

L'idea è che un gruppo associativo, che si ispiri a sistemi organizzativi e operativi proprie di famigerate strutture mafiose operanti nelle aree geografiche in cui storicamente quel fenomeno criminale si è manifestato e alimentato, assume i caratteri dell'organizzazione mafiosa pur senza ricorso al cd. metodo mafioso quando si ponga come articolazione periferica, mera gemmazione, dell'organizzazione mafiosa radicata nella tradizionale area di competenza, e ciò in forza di precisi indici dotati di univocità dimostrativa di un collegamento funzionale ed organico con la cd. casa madre. In tal caso, infatti, l'articolazione periferica non può che ripetere tutti i tratti distintivi della struttura associativa da cui promana, compresa la forza intimidatrice del vincolo e la capacità di condizionare l'ambiente circostante.

Sotteso è il convincimento che l'alta diffusività del fenomeno mafioso ben oltre i tradizionali confini territoriali, che ormai è dato notorio, implica che il messaggio della violenza mafiosa è divenuto linguaggio universalmente percepibile. Sarebbe quindi anacronistico ipotizzare l'esistenza di contesti ambientali refrattari alla pressione mafiosa a fronte di una massiccia espansione territoriale del fenomeno mafioso, specie di tipo 'ndraghetistico. E sarebbe un fuor d'opera pretendere la necessità della prova della capacità intimidatrice o della condizione di assoggettamento o di omertà in riferimento all'articolazione

territoriale, perché è un ossimoro l'immagine di una 'ndrangheta priva di metodo mafioso.

8. Sulla falsariga di questa impostazione Sez. V, n. 28722 del 24 maggio 2018, Demasi, ha poi affermato, proprio in riguardo alla locale di *Frauenfeld*, aggregato criminale oggetto del provvedimento cautelare, che il reato resta integrato, ove si tratti di associazione operante in un ambito geografico diverso da quello storicamente sede di mafia e di consorterie similari, a condizione "che l'organizzazione sul territorio, la distinzione di ruoli, i rituali di affiliazione, il livello organizzativo e programmatico raggiunto lascino concretamente presagire la prossima realizzazione di reati-fine dell'associazione". Ed ha quindi affermato, riscontrando la ricorrenza in concreto di tali indici in uno con la sussistenza di una dipendenza funzionale e gerarchica dalla struttura di riferimento, ossia la locale di Fabrizia, l'esistenza della struttura criminale della locale di *Frauenfeld*.

Del pari, sempre in riferimento alla locale di *Frauenfeld*, Sez. V, n. 47535 dell'11 luglio 2018, Nesci G. e altro, Rv. 274138, pronunciando in sede cautelare, ha valorizzato anche il profilo dell'unitarietà a livello nazionale della 'ndrangheta e il suo particolare modulo diffusivo mediante riproduzione sui territori ove opera delle strutture organizzative denominate locali. Ha quindi concluso per lo stretto collegamento della cellula delocalizzata con il locale originario.

Quanto al profilo del collegamento funzionale ha valorizzato che alla casa-madre competono il mantenimento degli equilibri generali, il controllo delle nomine dei capi locali e delle aperture di altre locali, il nulla osta per il conferimento di cariche, la risoluzione di eventuali controversie, la sottoposizione a giudizio di eventuali comportamenti scorretti di intranei alla 'ndrangheta.

9. Quel che emerge dalle pronunce appena richiamate è che in tanto può dirsi integrato il reato di associazione di tipo mafioso, per gruppi che si propongano come articolazioni territoriali di mafie tradizionali, in quanto si rilevi un collegamento di tipo organico e funzionale con la struttura di riferimento.

L'essenzialità di questo legame è stata ben spiegata da Sez. 6, n. 44667 del 12 maggio 2016, Camarda e altri, Rv. 268676. La premessa è che un'associazione, per dirsi di tipo mafioso, debba avvalersi del metodo mafioso e di tale avvalimento occorra concreto riscontro nell'azione del sodalizio.

L'impostazione riecheggia la tesi del reato di natura mista, di pericolo e di danno al contempo, e prende così le distanze, sul piano quanto meno definitorio, da quelle pronunce, più datate, che invece hanno collocato il reato di associazione di tipo mafioso nella categoria dei reati di pericolo.

In tale ultimo senso si sono espresse, tra le altre, Sez. 5, n. 38412 del 25/06/2003, P.M. in proc. Di Donna, Rv. 227361, secondo cui il delitto de quo è reato di pericolo, con la conseguenza che "è sufficiente che il gruppo criminale considerato sia potenzialmente capace di esercitare intimidazione, e come tale sia percepito all'esterno, non essendo di contro necessario che sia stata effettivamente indotta una condizione di assoggettamento ed omertà nei consociati attraverso il concreto esercizio di atti intimidatori"; e Sez. 5, n. 45711 del 02/10/2003, P.M. in proc. Peluso, Rv. 227994, per la quale "è sufficiente la mera capacità di intimidire", che "può essere anche solo potenziale, per cui l'espressione *si avvalgono*, contenuta nella norma, non presuppone solamente che la capacità di incutere timore si sia già imposta, ma deve essere intesa anche nel senso che i partecipi al sodalizio intendono avvalersi della loro intrinseca capacità intimidatoria per perseguire i propri scopi criminali", e ciò in ragione della "funzione anticipatoria della fattispecie".

9.1. Chiarito che la qualificazione come reato di pericolo in relazione alla "concreta potenzialità criminale del sodalizio" non può mettere in ombra il requisito essenziale del concreto avvalersi della forza di intimidazione, Sez. 6, n. 44667 del 12 maggio 2016, Camarda e altri, cit., ha osservato, in riguardo alle cd. mafie storiche, che esse sono state sussunte nella fattispecie come dato presupposto, ed è quindi spiegabile che, parlandosi di 'ndrangheta, non vi sia necessità "di ulteriori verifiche circa la concreta utilizzazione del metodo mafioso in rapporto alla riconoscibilità dello stesso, riveniente da una storicamente vissuta esperienza".

Fermo allora il principio che per l'integrazione del reato non è sufficiente la mera potenzialità ma occorre la concreta manifestazione del metodo mafioso, ciò non significa che ogni componente del gruppo debba essere parte attiva nell'uso del metodo.

La conseguenza è che, in riguardo alle articolazioni cd. periferiche di strutture associative di tipo tradizionale, bisogna appurare che siano effettivamente riconoscibili come componenti del più ampio gruppo di appartenenza, e che la loro operatività "si sia comunque - e non solo potenzialmente - manifestata con la capacità di evocare in qualsiasi forma nel contesto di riferimento la forza intimidatrice del modello, quale suo elemento costitutivo".

La questione si riduce così nel valutare se l'articolazione periferica sia o meno "centro di imputazione di scelte criminali", perché, nell'un caso, deve verificarsi che l'esperienza criminale di tipo mafioso si sia inverata nel nuovo contesto e ci siano state concrete manifestazioni di quella realtà criminale,

nell'altro, occorre ricondurre i singoli rapporti partecipativi alla consorceria madre.

9.2. La riconoscibilità esterna della potenza criminale per effetto del collegamento organico e funzionale con la casa madre tiene luogo del concreto esercizio del metodo mafioso nel territorio di riferimento, secondo un modulo appropriativo capace di travasare sulla struttura associativa derivata il patrimonio mafioso che appartiene storicamente all'associazione da cui essa promana. Tanto può verificarsi nella misura in cui il nuovo gruppo assuma una propria autonomia criminale, restando altrimenti nulla più che una manifestazione territorialmente estesa dell'associazione madre, rispetto alla quale, conseguentemente, devono essere indagati e apprezzati i singoli rapporti partecipativi.

10. Nonostante queste non marginali puntualizzazioni circa il significato autentico della tesi della non necessità della esternazione del metodo mafioso, la posizione espressa da Sez. V, n. 31666 del 3 marzo 2015, Bandiera ed altri, cit., è stata esplicitamente messa da canto da Sez. 1, n. 55359 del 17 giugno 2016, P.G. in proc. Pesce ed altri, Rv. 269043, che ha ritenuto ormai superata la tesi che per la punibilità ex art. 416-*bis* cod. pen. di un insediamento associativo in territori prima ritenuti immuni dal condizionamento mafioso sia sufficiente la mera potenzialità di un pericolo per l'ordine pubblico, apprezzabile anche senza esteriorizzazione del potere di intimidazione. Ha sul punto stabilito che la concreta capacità di intimidazione, ove rivolta ad ambienti che non hanno vissuto le condizioni di assoggettamento e di omertà per l'opera delle tradizionali strutture mafiose, "va debitamente aggiornata, nuovamente ricostruita e dimostrata in concreto" per poter poi concludere per l'avvenuta integrazione del reato. Ha così stabilito il principio di diritto per il quale "ai fini della configurabilità della natura mafiosa della diramazione di un'associazione di cui all'art. 416-*bis* cod. pen., costituita fuori dal territorio di origine di quest'ultima, è necessario che l'articolazione del sodalizio sprigioni nel nuovo contesto territoriale una forza intimidatrice che sia effettiva ed obiettivamente riscontrabile", e in conseguenza ha annullato la sentenza che aveva qualificato una organizzazione operante in Germania come mafiosa - la cd. locale di *Singen* -, in assenza di prova dell'esternazione *in loco* della metodologia mafiosa e sulla base soltanto del collegamento degli imputati con esponenti della 'ndrangheta calabrese e dell'adozione dei rituali tipici di quest'ultima.

10.1. Le stesse considerazioni sono state svolte, in riferimento specifico alla locale di *Frauenfeld*, da Sez. 6, n. 22545 dell'11 aprile 2018, Nesci B. e da Sez. 6, n. 22546 dell'11 aprile 2018, Rullo, che hanno valutato criticamente

l'orientamento secondo cui il reato viene ad essere pur in assenza di una concreta esternazione del metodo mafioso ad opera dell'articolazione periferica della tradizionale associazione di tipo mafioso, e hanno valorizzato la necessità di una lettura più rigorosa della norma incriminatrice. Il delitto di associazione di tipo mafioso, questo l'assunto, è reato a struttura mista, sicché non è sufficiente il mero dato dell'organizzazione di una pluralità di persone con la comune volontà di perseguire le tipiche finalità illecite, essendo invece necessario "il concreto dispiegarsi della forza di intimidazione".

Di poco precedente è poi Sez. 1, n. 13143 del 9 marzo 2017, Nesci D., che, sempre in tema dell'articolazione svizzera della cd. locale di *Frauenfeld*, ha annullato l'ordinanza del Tribunale del riesame, già oggetto di un precedente annullamento, ritenendo necessario l'approfondimento circa "l'effettiva e riscontrabile capacità di intimidazione che deve essere percepita nel luogo ove opera il sodalizio", ovvero in merito alla diffusa consapevolezza, in quel contesto socio economico, "del collegamento con l'associazione operante in Calabria". Ha così rilevato la carenza dell'individuazione, necessaria ove si discorra di una struttura periferica di 'ndrangheta, di atti di intimidazione del contesto economico e sociale in cui essa opera o di atti esteriori rappresentativi del potere di influenza criminale tipico dell'associazione mafiosa.

10.2. Questo approdo interpretativo non è nuovo. Sez. 5, n. 19141 del 13/02/2006, Bruzzaniti e altri, Rv. 234403 espresse il principio che "ai fini della consumazione del reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., è necessario che l'associazione abbia conseguito, in concreto, nell'ambiente nel quale essa opera, un'effettiva capacità di intimidazione. Ne consegue che, in presenza di un'autonoma consorteria delinquenziale, che mutui il metodo mafioso da stili comportamentali in uso a clan operanti in altre aree geografiche, è necessario accertare che tale associazione si sia radicata *in loco* con quelle peculiari connotazioni". Sulla base di questa costruzione interpretativa annullò la sentenza di merito che, evocando acquisizioni giudiziarie ed elementi di notorietà in ordine alla esistenza in Sicilia di un clan mafioso a struttura familistica, era giunta alla conclusione che un'autonoma consorteria operante in territorio milanese, godendo della fama criminale della 'ndrangheta, aveva perpetrato in altro contesto spaziale le stesse metodiche comportamentali.

Lo stesso principio è stato formulato anni dopo da Sez. 6, n. 30059 del 05/06/2014, P.G. in proc. Bertucca e altri, Rv. 262398 che ha rigettato il ricorso contro una sentenza che aveva affermato l'esistenza di strutture associative di tipo mafioso con riferimento ai cosiddetti locali lombardi della 'ndrangheta non soltanto per la sicura connessione con l'associazione attiva in Calabria, ma anche

per la realizzazione in Lombardia di reati-fine attuativi del programma criminoso, compiuti mediante utilizzo del metodo mafioso.

Allo stesso modo ha poi argomentato Sez. 2, n. 25360 del 15/05/2015, Concas e altri, Rv. 264120, per la quale si ravvisa il reato di cui all'art. 416-*bis* cod. pen. quando l'associazione derivata si sia radicata mutuando schemi organizzativi e rituali propri della casa madre e "risulti agire in concreto, nell'ambiente in cui opera, con metodo mafioso, esteriorizzando cioè un'effettiva forza intimidatrice rivolta verso i propri sodali e verso i terzi vittime dei reati-fine, che si traduce in omertà e assoggettamento".

Da ultimo Sez. 6, n. 6933 del 04/07/2018, dep. 2019, Audia, Rv. 275037 ha focalizzato il principio di diritto sulla necessità che la nuova struttura costituita fuori dal territorio storicamente di elezione "sprigioni, nel nuovo contesto, una forza intimidatrice effettiva e obiettivamente riscontrabile".

11. Gli argini di tipicità del fatto associativo di tipo mafioso – per le strutture che sorgono in territori diversi da quelli ove storicamente la mafia alligna – sono così costituiti o dal concreto esercizio, per così dire in proprio, della forza intimidatrice del vincolo associativo, e quindi dall'esperienza concreto e autonomo del metodo mafioso, o dalla riconoscibilità esterna, per effetto di un collegamento organico e funzionale con la casa-madre, come proiezione di quella stessa associazione che ormai è diffusamente conosciuta e riconosciuta per la sua forza criminale, strutturatasi nel tempo, di cui per traslazione si è portatori.

Collegamento organico-funzionale e riconoscibilità esterna sono le coordinate concettuali che evitano, se correttamente intese, di dar rilievo a mere potenzialità di estrinsecazione di forza intimidatrice, ossia a forme mute di mafiosità che si pongono, in quanto tali, al di fuori dell'ambito di applicazione della norma incriminatrice.

11.1. Il collegamento funzionale non può essere identificato in qualsiasi forma di relazione con l'associazione di riferimento ma postula che il legame sia apprezzabile sul piano, appunto, funzionale e quindi dell'esplicazione di attività tipiche di una struttura associativa.

Secondo una recente pronuncia della Corte di cassazione – Sez. F, n. 56596 del 03/09/2018, PG c/ Balsebre, Rv. 274753-02, in forza del collegamento con la sede centrale la struttura delocalizzata si fa apprezzare per intrinseca, e non implicita, forza di intimidazione che, appunto, non può essere presunta in forza di dati meramente esteriori, fossero anche i medesimi moduli organizzativi sul territorio, dovendo piuttosto essere inverata "dall'avvalimento

della fama criminale conseguita, nel corso di decenni, nei territori di storico ed originario insediamento”.

Il tratto distintivo della cd. mafia silente risiede allora, secondo questa rigorosa lettura, non già nella potenzialità, non esercitata e quindi meramente presuntiva, di forza intimidatrice, ma nella spendita di una fama criminale che in qualche modo la struttura delocalizzata ha ereditato e che quindi non ha contribuito a formare.

In forza di questa caratteristica – si è detto – le articolazioni delocalizzate rientrano nell’ambito operativo dell’art. 416-*bis* cod. pen. perché sono capaci di avvalersi – meglio sarebbe dire: si avvalgono – di una forza di intimidazione *intrinseca* ... senza necessità di forme di *esteriorizzazione* eclatante del metodo mafioso e della forza di intimidazione.

Sulla stessa linea sembra collocarsi anche Sez. 2, n. 27808 del 14/03/2019, Furnari, Rv. 276111 con la formulazione del principio per il quale “il reato di cui all’art. 416-*bis* cod. pen. è configurabile anche nel caso di *ricostituzione* di un gruppo criminale a distanza di tempo da parte di noto capo mafia, di dimostrata caratura criminale, inserito in ambito di mafie storiche (nel caso di specie “Cosa Nostra”), senza che sia necessaria un’esteriorizzazione della forza di intimidazione, considerato il capitale criminale della associazione mafiosa di riferimento e il diffuso riconoscimento della capacità di aggressione di persone e patrimoni da parte della stessa, anche nel caso di riferimento *implicito o contratto* alla forza criminale del sodalizio mafioso”.

11.2. Naturale risultato di un collegamento organico e funzionale così delineato è il carattere della riconoscibilità esterna della struttura delocalizzata, ovviamente incompatibile con forme di collegamento che si consumino soltanto al suo interno, nell’adozione di moduli organizzativi e di rituali di adesione.

Il raccordo con la casa-madre non definito sul piano funzionale si esprimerebbe in forme di per sé insufficienti – appunto perché confinate nei cd. *interna corporis* del gruppo – a porsi come occasione per la proiezione all’esterno di una realtà criminale, impedendone la percezione sul territorio e quindi l’apprezzamento della capacità di condizionamento mafioso del contesto sociale ed economico.

12. La considerazione della sentenza impugnata, sulla base di queste premesse concettuali, ne rivela il vizio per erronea applicazione della norma incriminatrice.

12.1. L’assunto ivi contenuto è che la locale di *Frauenfeld* possa dirsi un’associazione di tipo mafioso, con le ricadute in termini di responsabilità penale dei suoi adepti, per un duplice ordine di ragioni.

In via principale, quanto meno nell'ordine ricostruttivo, si segnala che essa è dislocazione territoriale della 'ndrangheta, con collegamenti sia con la struttura centrale, il cd. Crimine, che con quella delocalizzata in Calabria, la locale di Fabrizia, e che di esse ha mutuato i tratti organizzativi e la ripartizione di cariche e gradi, con piena adesione agli schemi comportamentali della casa madre (fl. 8-10).

Poi, si fa uso di una "diversa chiave di lettura" (fl. 11) e si dà conto dei dati da cui desumere che, in ogni caso, vi è stata "concreta estrinsecazione del metodo mafioso" in territorio elvetico (fl. 11 con richiamo ai fl. 317-400 della sentenza di primo grado), e si fa dunque richiamo: 1) agli stretti legami con i sodali del paese di origine, Fabrizia, di cui è conferma l'episodio della raccolta di denaro in favore di Giuseppe Antonio Primerano al tempo in cui questi attraversò un periodo di difficoltà economiche; 2) al riconoscimento della posizione apicale di Giuseppe Antonio Primerano, che potette porre il veto al progetto di Antonio Nesci di estendere la sua sfera di influenza sulla locale di *Singen*; 3) all'affermazione espressa, ad opera di Antonio Nesci, captata nei servizi di intercettazione, che la locale di *Frauenfeld* è un mero distaccamento estero della località di Fabrizia, poi confermata da altri dialoghi pur essi oggetto di captazione intercettativa; 4) alla richiesta rivolta ad Antonio Nesci, da parte del titolare di un'impresa di autolinee, di intercedere presso il titolare di un'impresa concorrente per un allineamento dei prezzi praticati sul mercato del trasporto di persone nella tratta Svizzera-Calabria; 5) alla presenza di armi, seppure legalmente detenute, e comunque ostentate in forma di minaccia nel litigio che vi fu tra Bruno e Antonio Nesci in ragione delle mire espansionistiche di questi sulla locale di *Singen*.

12.2. Quanto ora sommariamente illustrato non tratteggia però, a dispetto di quanto affermato dall'impugnata sentenza, l'estrinsecazione del metodo mafioso, l'uso di una fama criminale altrove strutturata ma che pur sempre deve essere spesa sul territorio di riferimento dell'associazione di cui si postula il carattere mafioso.

Anche l'episodio, astrattamente più significativo, della richiesta di intervento per indurre un imprenditore del settore dei trasporti ad allineare i prezzi con quelli praticati dal concorrente, è appena abbozzato, non è arricchito dal necessario richiamo alle specifiche ragioni del richiesto interessamento e dall'indicazione delle conseguenze sortite dall'interessamento richiesto, che per il vero non si sa nemmeno se fu realizzato. In qualche modo il suo valore indicativo è affidato ad una mera intuizione, suggerendo che, se interessamento fu richiesto, ciò fu esclusivamente per la notorietà mafiosa, non altrimenti illustrata, di Antonio Nesci.

Le descritte lacune probatorie sono anche frutto della non corretta premessa dei contenuti prescrittivi della norma incriminatrice, per la parte in cui si è erroneamente ritenuto che il reato di associazione di tipo mafioso venga integrato pur quando si sia di fronte ad una mera capacità di esercitare la forza intimidatrice di cui si sostanzia il cd. metodo mafioso, presuntivamente dedotta dalle prima indicate forme di collegamento con la struttura calabrese.

Lo stesso vale per i tasselli ancor meno pregnanti probatoriamente, che sono per un verso di inaccettabile equivocità, come l'episodio della colletta in favore di Giuseppe Antonio Primerano che esprime sì un vincolo solidaristico ma nulla dice sulla sua pretesa natura mafiosa; e, per altro vero, descrivono tratti di attività tutte interne alla ipotizzata consorterìa, come la vicenda del litigio tra i due rappresentanti delle locali di *Singen* e di *Frauenfeld* e del ricorso alla mediazione e alla decisione di Giuseppe Antonio Primerano, che nessuna luce sono in grado di proiettare all'esterno, per far rilevare se e in che modo il gruppo associativo sia stato riconoscibile sul territorio di riferimento come centro di condizionamento mafioso.

Quanto infine all'aspetto della detenzione di svariate armi, non è di scarso peso la notazione difensiva che esso stia a significare, data la liceità della detenzione, che il gruppo non fu negli anni percepito dalle Autorità di polizia e dall'Autorità giudiziaria svizzere come aggregato di una qualche pericolosità, perché altrimenti l'autorizzazione alla detenzione sarebbe certo stata revocata.

12.3. L'elemento costituito dall'assunzione di cariche e gradi propri dell'organizzazione 'ndranghetista ("mastro disponente" e "capo società") è il più suggestivo di una reale partecipazione associativa. È stato affermato, e il principio è condivisibile, che l'avvenuto conferimento di una *dote* e quindi l'assunzione di una qualifica che, all'interno di un'organizzazione modellata su quella tipica della 'ndrangheta, segna il passaggio dalla cd. società minore a quella cd. maggiore va letto in base alla "massima di esperienza per cui il conferimento di tale riconoscimento implica l'avvenuta attivazione in ambito associativo, con pieno *merito* della persona destinataria" – Sez. 1, n. 55359 del 17 giugno 2016, P.G. in proc. Pesce ed altri, cit. –. La puntualizzazione probatoria si avvale dell'elaborazione di un importante arresto giurisprudenziale – Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231670 – che, nel chiarire che la condotta di partecipazione associativa non è uno *status*, una condizione statica di mera appartenenza, ma implica e si sostanzia in un ruolo dinamico e funzionale, ha precisato che essa può essere desunta da indicatori fattuali fondati su attendibili regole di esperienza, e tra questi, con elencazione esemplificatrice, dall'affiliazione rituale o dall'investitura della qualifica di *uomo d'onore*.

Ferma la valenza di questi approdi interpretativi, il loro significato resta fortemente ridimensionato nella vicenda in esame, in cui, come sino ad ora argomentato, le ricostruzioni di merito non hanno consegnato l'esistenza di una struttura associativa sussumibile nel paradigma normativo di cui all'art. 416-bis cod. pen. Gli indici di una condotta partecipativa dei singoli non possono tener luogo dei dati da cui trarre la tipicità criminale dell'associazione di appartenenza senza incorrere in una fallace inversione metodologica. La loro pregnanza indiziaria, infatti, presuppone, che si abbia a monte prova di una struttura associativa di tipo mafioso e, a ben vedere, è proprio da questa premessa che essa deriva; in assenza dell'antecedente fattuale e logico, il valore di quegli indici viene meno per l'ovvia ragione che non possono concorrere a dimostrare quel che invece ne giustifica l'uso, come dato essenziale di premessa, nell'inferenza probatoria.

13. Il complesso di elementi che, secondo il costrutto della sentenza, dovrebbe attestare l'avvenuto esercizio della forza di intimidazione non resiste a rilievi critici tanto semplici quanto difficili da superare, e ciò rende agevole una prognosi non fausta per la prospettiva accusatoria di un eventuale giudizio di rinvio. Deve allora farsi applicazione del principio di diritto secondo cui "nel giudizio di cassazione l'annullamento della sentenza di condanna va disposto senza rinvio allorché un eventuale giudizio di rinvio, per la natura indiziaria del processo e per la puntuale e completa disamina del materiale acquisito e utilizzato nei pregressi giudizi di merito, non potrebbe in alcun modo colmare la situazione di vuoto probatorio storicamente accertata" - Sez. U, n. 45276 del 30/10/2003, P.G., Andreotti e altro, Rv. 226100 -.

14. La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata, perché i fatti non sussistono.

Data la situazione detentiva in questo procedimento dei ricorrenti, ne va ordinata l'immediata liberazione sempre che non concorra altro titolo di restrizione e va dato mandato alla Cancelleria per l'immediata comunicazione della decisione alla Procura generale in sede per quanto di competenza ai sensi dell'art. 626 cod. proc. pen.


P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i fatti non sussistono.
Ordina l'immediata liberazione dei ricorrenti Raffaele Albanese e Antonio Nesci se non detenuti per altro titolo.

Manda la Cancelleria per l'immediata comunicazione alla Procura generale in sede per quanto di competenza ai sensi dell'art. 626 c.p.p.

Così deciso in Roma il 29 novembre 2019

Il consigliere estensore
Giuseppe Santalucia



Il presidente
Mariastefania Di Tomassi

